



Giudizio n. 46185

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice

unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 46185 del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nato **(omissis)** il **(omissis)**, c.f. **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lippi, contro il Ministero della difesa, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Marina Propersi.

Udito, nella pubblica udienza del 20 maggio 2024, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avvocato Andrea Lippi per il ricorrente. Nessuno si è presentato per il Ministero della difesa.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 20 novembre 2023, il sig. **(omissis)**, già militare di leva, chiede il riconoscimento della pensione privilegiata da ascrivere “quantomeno” all'8° categoria, tabella A vitalizia, in ragione dell'affermato aggravamento della patologia “*esiti algofunzionali di lesione completa del LCA ginocchio dx ricostruito per via artroscopica e di lesione menisco mediale omolaterale*”, con conseguente corresponsione di arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

Per l'infermità in argomento il Ministero della difesa, con decreto n. 78/2006, gli ha riconosciuto una indennità *una tantum*, di cui alla tabella B, allegata alla legge n. 834/1981, pari a quattro annualità.

Dichiara di ricorrere avverso il decreto n. 31, del 6 dicembre 2019, con il quale il ministero sopra menzionato, a seguito di domanda di aggravamento, ha negato il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio per detta infermità che è già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e per la quale gli è stata successivamente conferita un'indennità *una tantum* ascrivibile alla tabella B, pari a cinque annualità.

Evidenzia di avere già adito questa Sezione Giurisdizionale che, con sentenza n. 153/2022, ha rigettato il ricorso; tuttavia, in tale sede il Giudice espressamente si è espresso solo sulla classifica alla data dell'originaria domanda amministrativa, risalente al 2001, e non anche sul successivo aggravamento. Il ricorrente ricorda, inoltre, che l'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute al quale il Giudice aveva chiesto un parere, ha affermato di ritenere l'infermità in questione ascrivibile alla 8° categoria, cat. tab. A, alla data del 01.09.2018.

Ritiene che il parere reso dal menzionato Ufficio medio legale sia dirimente per decidere, anche perché coevo al ricorso inoltrato in via amministrativa sull'oggetto dell'odierno giudizio. Sottolinea come sia stata depositata copiosa documentazione dalla quale si evince che il violento trauma distorsivo subito durante l'espletamento del servizio militare gli ha provocato una permanente grave menomazione che ha compromesso l'intero processo deambulatorio, con futura necessità di ricorso ad una protesi.

Nel rassegnare le **conclusioni**, il difensore del ricorrente chiede

l'accoglimento del ricorso e la concessione "quantomeno" del trattamento pensionistico privilegiato ascrivibile all'8° categoria, tabella A, vitalizia, dalla data della domanda di aggravamento del 25.3.2019, con condanna dell'Amministrazione al pagamento degli arretrati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese rispetto alle quali il difensore si dichiara antistatario.

2. Il Ministero della difesa si è costituito con memoria depositata in data 6 maggio 2024.

Innanzitutto, parte convenuta ricostruisce la vicenda, tra l'altro ricordando che per l'aggravamento dell'infermità in argomento al ricorrente è già stata riconosciuta una indennità *una tantum* pari a cinque annualità di pensione privilegiata tabellare di 8° categoria, tab. A.

Premesso quanto sopra, afferma che il ricorrente non avrebbe diritto alla pensione privilegiata, in quanto la patologia dalla quale è affetto, pur aggravata, a seguito di visita medico-legale alla quale è stato sottoposto dal Dipartimento Militare di medicina legale CMO di Padova, è stata giudicata non rientrante tra quelle irreversibili aventi effetti invalidanti permanenti.

Fa riserva, in caso in cui venisse disposta una CTU, di depositare relazione tecnica di parte.

Nel rassegnare le **conclusioni**, il Ministero della difesa domanda il rigetto del ricorso. In via subordinata, chiede che il trattamento pensionistico privilegiato eventualmente riconosciuto non decorra da data anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

Sempre in via subordinata, chiede che l'attribuzione degli oneri accessori spettanti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente dovuti, siano attribuiti

sulla base dei criteri fissati dalle sentenze delle Sezioni riunite di questa Corte n. 10/2002/QM e n.6/2008/QM. Con vittoria di spese.

3. In data 8 maggio 2024 **il ricorrente ha depositato una nota** con la quale afferma che, in presenza del parere reso in altro giudizio dall'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute sulla infermità in questione, che sarebbe da considerare una prova atipica, non sarebbe necessario disporre una ulteriore CTU medico-legale. A supporto di tale prospettazione, richiama numerose pronunce della Corte di cassazione.

4. Nel corso dell'**udienza del 20 maggio 2024**, l'avvocato Andrea Lippi ha ribadito le conclusioni in atti ed ha affermato di non ritenere necessario un nuovo accertamento tecnico.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento

Parte ricorrente ha prodotto il **parere** reso dall'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute incaricato quale consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del precedente giudizio dallo stesso intentato presso questa Sezione giurisdizionale ed avente ad oggetto la medesima infermità.

Il menzionato Ufficio medico legale ha affermato che *“l'infermità esiti algo-funzionali di lesione completa del LCA ginocchio dx, ricostruito per via artroscopica e di lesione menisco mediale omolaterale fosse all'epoca correttamente classificabile nella tabella B per 4 annualità e che tale infermità fosse già presente alla data di presentazione dell' istanza 29/05/2001 e che fosse già a quella data ascrivibile alla tabella B per 4 annualità”*, così inducendo il Giudice, come già evidenziato nella parte in fatto, a rigettare il ricorso per il riconoscimento della causa di servizio, con sentenza n. 153/2022.

Tuttavia, il consulente tecnico d'ufficio ha aggiunto: “si rende opportuno segnalare che, alla luce del referto del SSR Emilia Romagna-Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna- Ambulatorio CS Clinica Ortopedica e Traumatologica II-Patologia della cartilagine e dello Sport- Prof. Zaffagnini e, più precisamente, nelle conclusioni ivi rappresentate (Alla luce delle evidenze cliniche e radiografiche si rende edotto il paziente che un possibile (non sicuro) ulteriore miglioramento potrebbe essere ottenuto soltanto con un intervento di artroprotesi del ginocchio, per il momento posticipata a causa dell'ancora giovane età del paziente”), vi è stata un'evoluzione in peius dell'infermità al punto che al presente potrebbe essere ascrivibile alla tabella A 8^a Categoria”; inoltre, che “il suddetto peggioramento deve essersi prodotto in un lasso di tempo più o meno lungo, stante l'evoluzione in peius delle strutture capsulo-legamentose dell'articolazione del ginocchio, dettate dal continuo utilizzo della stessa”. Tale parere ha affermato anche che l'aggravamento è stato accertato nel settembre 2021, ma ha altresì evidenziato che la valutazione può essere retrodatata a non meno di tre anni dall'accertamento, quindi al settembre 2018 [precisazione, quest'ultima, contenuta nel parere].

In tale sede il Giudice ha chiarito che “ogni successiva evoluzione in peius della suddetta patologia è da inquadrarsi nell'istituto dell'eventuale aggravamento, estraneo all'oggetto del presente giudizio”.

2. Innanzitutto, occorre ricordare che la **consulenza tecnica resa in altro giudizio** costituisce una prova atipica, cioè non sussumibile nei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge che, pur non rilevando quali prove in senso tecnico, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte

costituiscono presunzioni liberamente valutabile dal Giudice delle pensioni pubbliche (cfr. Sez. Giur. Reg. Liguria, sentt. n. 22 e 30/2024).

3. Sulla base di quanto sopra ricordato, nel caso di specie questo Giudice ritiene di poter basare la propria decisione sulle risultanze del suddetto parere medico-legale, depositato in data 23 maggio 2022 e versato in atti dal ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamato in ordine alla ivi esposta motivazione, apparendo lo stesso adeguatamente argomentato, nonché immune da evidenti vizi logici. Il parere, come già evidenziato, riconosce l'**aggravamento** sulla base della considerazione che *“un possibile (non sicuro) ulteriore miglioramento potrebbe essere ottenuto soltanto con un intervento di artroprotesi del ginocchio, per il momento posticipata a causa dell'ancora giovane età del paziente”*, ed afferma che detto aggravamento può essere retrodatato almeno al mese di settembre 2018; quindi la valutazione è antecedente all'istanza (di aggravamento) che è stata assunta a protocollo dal Ministero della difesa in data 25 marzo 2019.

Pertanto, questa Corte, evitando di chiedere un nuovo parere medico legale, in presenza, agli atti, di una consulenza già resa in altro processo, può assicurare nel migliore dei modi il rispetto del principio di celerità, al quale è improntato il processo pensionistico,

Da ultimo, è utile ricordare che nelle operazioni peritali è stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio, in quanto risulta che ad esse hanno partecipato sia il consulente tecnico di parte attrice che di parte convenuta la quale anche in tale sede era il Ministero della difesa, odierno resistente.

4. La domanda attorea di riconoscimento della pensione privilegiata

vitalizia di 8° categoria di tabella A per l'infermità *“esiti algo-funzionali di lesione completa del LCA ginocchio dx, ricostruito per via artroscopica e di lesione menisco mediale omolaterale”*, deve dunque, essere accolta, con il conseguente riconoscimento del suddetto beneficio pensionistico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973.

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della suddetta domanda devono essere, inoltre, riconosciuti al ricorrente i ratei pensionistici arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo.

5. Le **spese** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

- accoglie il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria tabella A di cui alla legge n. 834/1981, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al 25 marzo 2019, data di presentazione della domanda di aggravamento in via amministrativa;

- condanna il Ministero della difesa a corrispondere i ratei pensionistici arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo;

- condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di difesa

in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in 1.700,00 euro (millesettecento/00 euro), oltre al rimborso delle spese forfettarie che liquida nella misura del 15% del predetto compenso.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2024.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 3 giugno 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 3 giugno 2024

Il Direttore di Segreteria dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)